

Decreto federale sul finanziamento delle scuole universitarie professionali negli anni 2004–2007

del 17 settembre 2003

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 167 della Costituzione federale¹;

visto il messaggio del Consiglio federale del 29 novembre 2002²,

decreta:

Art. 1

¹ Per i contributi secondo l'articolo 18 della legge del 6 ottobre 1995³ sulle scuole universitarie professionali (LSUP) è stanziato un limite di spesa di 1099 milioni di franchi.

² L'importo è ripartito nel modo seguente:

- a. 2004: 236 milioni di franchi;
- b. 2005: 258 milioni di franchi;
- c. 2006: 292 milioni di franchi;
- d. 2007: 313 milioni di franchi.

³ Con il limite di spesa si possono finanziare posti di durata limitata, ma non posti di durata illimitata.

Art. 2

¹ Per i contributi versati in virtù dell'articolo 20 LSUP per i cicli di studio nelle scuole universitarie professionali, segnatamente nei settori della sanità, del lavoro sociale, dell'arte, della linguistica applicata e della psicologia applicata, è stanziato un limite di spesa di 80 milioni di franchi per gli anni 2004–2007.

² Con il limite di spesa si possono finanziare posti di durata limitata, ma non posti di durata illimitata.

¹ RS 101
² FF 2003 2019
³ RS 414.71

Art. 3

Il presente decreto non sottostà al referendum.

Consiglio nazionale, 17 settembre 2003

Il presidente: Yves Christen

Il segretario: Christophe Thomann

Consiglio degli Stati, 19 giugno 2003

Il presidente: Gian-Reto Plattner

Il segretario: Christoph Lanz